

**COMUNE DI GROTTAMMARE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'UTILIZZAZIONE  
DEL LITORALE MARITTIMO PER  
FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 30 Maggio 2002)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 24 Giugno 2010)

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Grottammare per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento.

## **Articolo 2 - Stagione balneare**

1. La stagione balneare inizia, ogni anno, la settimana precedente a quella pasquale ed ha una durata di sette mesi;
2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere obbligatoriamente la propria attività di balneazione almeno dal 15 Giugno al 31 Agosto, con apertura dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Durante tale periodo dovrà essere assicurato il servizio di salvataggio secondo le modalità impartite dalla Capitaneria di Porto Di San Benedetto del Tronto con propria Ordinanza, in particolare:
  - dalle ore 09.00 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle 19.00 gli stabilimenti balneari e le aree di spiaggia libera sono aperti per sola attività di elioterapia. I concessionari sono tenuti ad adottare, per quanto concerne la balneazione, le misure previste dall'Ordinanza della locale Autorità Marittima;
  - dalle ore 09.30 alle 18.00 dovrà essere garantita la piena copertura del servizio di salvataggio nei tempi e secondo le modalità previste dall'Ordinanza della locale Autorità Marittima.
3. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività di balneazione prima del 15 Giugno e terminarla dopo il 31 Agosto, garantendo, in tal caso, il servizio di salvataggio ai sensi del precedente comma; se l'apertura è invece finalizzata alla sola attività di elioterapia, i concessionari dovranno segnalare la mancanza di detto servizio, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza dell'Autorità Marittima. In particolare, per i periodi 01-14 Giugno e 01-15 Settembre, il servizio di salvataggio dovrà essere obbligatoriamente assicurato in modo continuativo, ai sensi del precedente comma, esclusivamente nei giorni festivi e prefestivi.

## **Articolo 3 - Uso delle spiagge**

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione, durante tutto l'anno è vietato:
  - a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
  - b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
  - c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;
  - d) depositare, distendere e tintecciare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
  - e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi, fatti salvi gli usi e consuetudini locali in concomitanza con ricorrenze particolari, previa autorizzazione del Comune;

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1, durante la stagione balneare è vietato:
- a) occupare la fascia di ml. 5.00 dalla battigia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, esclusi i mezzi di soccorso e vigilanza, in quanto la stessa è destinata esclusivamente al libero transito;
  - b) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, salvo quanto previsto dal punto a) del comma 4 dell'art. 5 e del comma 3 dell'art. 4, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
  - c) praticare, al di fuori delle aree appositamente autorizzate ed attrezzate dai concessionari di spiaggia, il gioco del pallone, del tennis da spiaggia, della pallavolo, del basket, delle bocce etc. e comunque qualsiasi tipo di attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, turbare la quiete pubblica ovvero cagionare nocumento all'igiene dei luoghi;
  - d) organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, ad eccezione di quei giochi e di quelle attività ricreative che per consuetudine vengono organizzate sulla spiaggia, nel rispetto delle relative normative, inoltre, nell'ambito delle aree in concessione è permesso organizzare ginnastica di gruppo, giochi collettivi etc., fermo restando l'obbligo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Tali attività sono comunque vietate dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
  - e) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
  - f) tirare a secco barche o natanti in genere, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti, o alla piccola pesca, al di fuori delle zone di arenile e dei tratti di mare ad esse prospicienti destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni, individuate nel piano di spiaggia;
  - g) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9.00 alle ore 19.00, allo scopo di evitare che si costituisca pericolo ovvero intralcio per i bagnanti;
  - h) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
  - l) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
  - m) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
  - n) dalle ore 01.00 alle ore 05.00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini ed ombrelloni;
  - o) abbandonare i materiali indicati nel presente articolo, pertanto i proprietari, i possessori, i detentori e i responsabili a qualsiasi titolo del loro deposito, sono tenuti alla loro immediata rimozione.

#### **Articolo 4 - Norme per le spiagge libere**

1. È consentita l'utilizzazione delle spiagge del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività autorizzate espressamente dalla Amministrazione Comunale che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche.

2. È consentita altresì l'utilizzazione delle spiagge del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente, per l'effettuazione di discipline sportive nautiche, a condizione che le stesse siano espressamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale e che non comportino problemi per la balneazione.
3. È consentito sulla spiaggia libera n° 14, contraddistinta nel vigente Piano di Spiaggia con la sigla "S14", posta a sud della foce del fiume Tesino, l'accesso ai cani, accompagnati dai loro proprietari o detentori, debitamente tenuti al guinzaglio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di conduzione dei cani.

### **Articolo 5 - Norme per gli stabilimenti balneari**

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
2. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
  - a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare:
    - copia del presente Regolamento Comunale;
    - un tabellone, fornito dalla Amministrazione Comunale, esplicativo ed informativo sulla campagna "Bandiera Blu", dei risultati delle analisi delle acque, nonché l'indicazione del periodo di inizio e di fine stagione balneare, da collocarsi su apposita plancia bifacciale;
    - copia della vigente Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
    - la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento;
    - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
  - b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pannelli frangiflutti;
  - c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso, fatto salvo l'eventuale riporto di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati dalla Amministrazione Comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte dei competenti operatori ed i rifiuti devono essere raccolti e gettati in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta, contenitore per multi-materiale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale e conferiti nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo stabilite;
  - d) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5,00 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2,00 metri;
  - e) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3,00 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. È consentito ridurre quest'ultima distanza fino a metri 2,20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6,00 nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del Piano di Spiaggia;

- f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235;
  - g) ad installare, ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, appositi paletti di delimitazione. I paletti devono essere di colore bianco, devono essere infissi nella sabbia e rimovibili, devono essere collegati tra di loro da corde a festone di colore blu e dovranno essere posizionati lungo tutta la fascia occupata dagli ombrelloni, con terminazione a non oltre 10 metri dalla battigia e comunque entro i limiti dell'area in concessione;
  - h) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
  - i) garantire l'apertura dello stabilimento per un minimo di otto ore giornaliere;
3. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi;
4. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico, possono inoltre:
- a) in deroga a quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento accogliere cani o altri animali di piccola taglia, provvisti di museruola e guinzaglio, che dovranno essere sistemati nell'ultima fila di ombrelloni, adeguatamente segnalati. Il cane dovrà essere portato in braccio dal padrone fino all'ombrellone assegnato ove sarà presente una ciotola d'acqua e dovrà essere sempre mantenuto al guinzaglio sotto l'ombrellone; in particolare in nessun caso il padrone potrà condurre il cagnolino sulla battigia, nel mare, nei locali ove si consumano i pasti, nelle cabine e nelle docce. I conduttori o accompagnatori dei cani dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, potranno essere lasciati sulla spiaggia;
  - b) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
  - c) previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo di bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili;
  - d) ospitare nel tratto di arenile in concessione barche di piccola pesca, di loro proprietà, di lunghezza non superiore a ml 6, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq. 4,00 in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal Comune sentita l'autorità marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

## **Articolo 6 - Norme di comportamento**

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
  - b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;
  - c) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini ed ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera d).

## **Articolo 7 - Corridoi di lancio**

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni ed alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.
2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

## **Articolo 8 - Zone destinate all'alaggio ed alla sosta di imbarcazioni**

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.
2. Le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, sono individuate nel Piano di Spiaggia.

## **Articolo 9 - Sanzioni**

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 e della Legge n. 689/81.
3. Il deposito abusivo di merci e la mancata rimozione di cose depositate è punito ai sensi dell'art. 1165 del Codice della Navigazione.

## **Articolo 10 - Regolamentazione della pubblicità da effettuarsi sul demanio marittimo**

1. I concessionari di spiaggia potranno effettuare la pubblicità commerciale all'interno delle loro concessioni, esclusa quella in forma sonora, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di leggi vigenti .
2. È data facoltà ai concessionari di aree demaniali di sub concedere l'esercizio della pubblicità commerciale, a ditte specializzate, tuttavia dovranno comunque essere comunicate le generalità e i requisiti dell'eventuale sub concessionario per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il sub concessionario ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
3. Sulle spiagge libere è di norma vietata l'effettuazione in forma sonora e visiva di pubblicità commerciale, salvo apposita motivata autorizzazione comunale che richiami fini di pubblica utilità.

## **Articolo 11 - Diffusione del regolamento**

1. Copia del presente regolamento viene inviata, entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Giunta Regionale della Regione Marche.
2. Copia del presente regolamento viene inoltre inviata ai concessionari di spiaggia ed alle associazioni di categoria nonché ad alle altre formazioni sociali senza scopo di lucro che rappresentano categorie di cittadini.

## **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.